

MODULARIO  
INTERNO 314



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
DGIT -UFF.III  
[dg.it.03@cert.esteri.it](mailto:dg.it.03@cert.esteri.it)

ROMA

**OGGETTO:** Riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13 della legge n.91/1992.

Sono stati segnalati comportamenti non uniformi nei procedimenti concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13 punto 1, lett.c) della legge n. 91/1992.,

La norma prevede che la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza possa essere resa anche all'estero, ma avrà efficacia - a norma dell'art. 15 della legge n. 91- allorchè si siano realizzate le due condizioni poste dalla disposizione: dichiarazione di riacquisto e trasferimento della residenza in Italia.

Il mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno rende inefficace la dichiarazione resa in precedenza dall'interessato.

A seguito della dichiarazione resa dinanzi alla Autorità diplomatico-consolare, la stessa deve provvedere a operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge secondo quanto precisato nelle circolari Ministeriali K60.1 del 6/05/1994 e K73 del 30/05/2002.

MODULARIO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Infatti, a norma dei commi 3 e 5 dell'art. 16 D.P.R. n. 572/93, le dichiarazioni rese dagli interessati dinanzi all'Autorità diplomatico-consolare volte all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana devono essere iscritte nell'apposito registro di cittadinanza dell'Autorità medesima e dovranno, poi, essere trasmesse, unitamente all'esito dell'accertamento ed alla ricevuta del versamento del contributo di cui alla legge n. 94/2009, al Comune italiano che sia stato individuato come competente secondo le norme contenute nell'Ordinamento dello Stato Civile, perché provveda alla relativa trascrizione.

Su quanto sopra si prega di richiamare l'attenzione degli Ufficiali di Stato Civile, nell'ambito delle rispettive competenze, anche al fine di consentire a questo Ministero l'esercizio del potere inibitorio previsto dal comma 3 dello stesso art. 13 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto della originaria cittadinanza, allorquando le Autorità di Pubblica Sicurezza evidenziassero l'eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi di inibizione del riacquisto.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(DI CAPRIO)